



**COMUNE DI PORTO VENERE**  
**Provincia della Spezia**  
**Ufficio del Sindaco**

---

**ORDINANZA DEL SINDACO**

N. 29      Del 24-05-2019

**OGGETTO:** CONTENIMENTO CINGHIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO VENERE

**VISTO** il documento denominato “Parco naturale regionale di Porto Venere – aggiornamento al Piano di Controllo e Gestione delle popolazioni di Cinghiale” per gli anni 2012-2014, approvato tramite Deliberazione della Giunta Comunale n.178/2012, nonché il “Regolamento per il controllo delle popolazioni di Cinghiale nel Parco naturale regionale di Porto Venere,” approvato tramite Deliberazione della Giunta Comunale n.178/2008;

**VISTO** il parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-INFS) al piano di cui sopra;

**VISTA** la L.R. 12/95 art. 43 c.2 che prevede “Nelle riserve naturali e nelle aree classificate parco naturale allo scopo di raggiungere e conservare l’ equilibrio faunistico nell’ ambito delle previste finalita’ dell’ area protetta sono ammessi interventi tecnici così classificati: abbattimenti selettivi:

- 1) qualitativi sanitari e finalizzati alla conservazione delle specie;
- 2) quantitativi indirizzati al contenimento numerico dei capi in armonia con le potenzialita’ del territorio;”

**VISTE** le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Porto Venere (L.R. 3/2001) tra le quali vi è la necessità di garantire la conservazione dell’ambiente naturale, dei valori biologici, paesaggistici e storico-culturali dei territori interessati;

**PREMESSO** che nell’ambito del centro abitato e delle zone residenziali al di fuori del centro stesso si verificano sempre più frequenti avvistamenti di esemplari appartenenti alla specie cinghiale (Sus scrofa);

**VISTI:**

- la Legge 11.02.1992, n.157 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge 28.12.2015, n. 221 ed in particolare l’articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili vietando il foraggiamento;

- la Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'articolo 36 comma 3 e 4;
- il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni pervenute agli Uffici Comunali relative alla presenza dei cinghiali nelle vicinanze dell'abitato, segno di un evidente disagio sociale per la presenza di questo Ungulato in zona abitata, nonchè per i danni da questi causati ai terrazzamenti tipici delle aree coltivate locali;

**DATO ATTO** che sul territorio comunale continuano ad essere avvistati cinghiali, la cui presenza arreca danni alle proprietà private, orti, giardini, campi, prati e pascoli, e a quelle pubbliche avendo verificato che i medesimi causano danneggiamenti alla rete viaria;

**EVIDENZIATO** che tale presenza potrebbe, in mancanza di provvedimenti assunti delle autorità competenti, suscitare reazioni ed iniziative illegali ed incontrollabili da parte di privati cittadini;

**RILEVATO** che tale situazione costituisce fonte di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone;

**CONSIDERATO** quanto indicato all'art. 17.4.2 del Piano del Parco (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38/2007) in merito alla possibilità di effettuare "eventuali interventi tecnici di cui all'art. 43, comma 2, L.R. 12 /1995, volti al raggiungimento e alla conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale rappresentati da:

- a) abbattimenti selettivi,
- b) catture;
- c) reintroduzioni.

Tali interventi saranno ammessi esclusivamente ai fini di:

- a) contenere danni alle colture agricole
- b) contenere danni agli allevamenti
- c) contenere danni al soprassuolo
- d) mantenere lo stato sanitario degli animali, ed impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici nelle popolazioni animali e vegetali,
- e) limitare l'espansione di specie esotiche invasive che provocano squilibri e danni agli elementi autoctoni animali o vegetali di maggior interesse scientifico";

**DATO ATTO** che il Comune di Porto Venere – Ufficio Parco ha provveduto alla nomina dei coadiutori al controllo faunistico della popolazione di cinghiale a seguito del corso di abilitazione al controllo numerico del cinghiale mediante abbattimenti selettivi e tecniche di girata all'interno dell'Area Parco, approvato tramite Determina n. 554 del 04.11.2008 e determina n. 365 del 18.06.2012;

**CHE** il Regolamento di attuazione del Piano di Controllo prevede un diretto coinvolgimento del personale appartenente al “Nucleo Regionale Vigilanza Faunistica”, sia per gli interventi attinenti la gestione e controllo del cinghiale sia per il coordinamento dei coadiutori abilitati al controllo dell’Ungulato in Area Parco;

**VISTO** l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

per motivi di tutela pubblica e privata incolumità;

### **AVVERTE**

Ai sensi della legge n. 241/1990:

Ufficio Responsabile è l’Ufficio dell’Area 2 “Vigilanza-Sanzioni” e Referente è il Comandante Andrea Maestripieri.

Il Comune di Porto Venere – Ente gestore del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, ha sede in Via Garibaldi n. 9.

### **ORDINA**

1. che, per motivi di pubblica e privata incolumità, nonché per controllarne la popolazione e comunque per motivi in premessa espressi e da intendersi qui interamente richiamati, nel Comune di Porto Venere, compreso all’interno del territorio del Parco Naturale Regionale di Porto Venere venga effettuato l’abbattimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) a seguito di specifiche segnalazioni;
2. di affidare l’incarico per l’esecuzione della presente Ordinanza ai coadiutori al controllo numerico del cinghiale, mediante abbattimenti selettivi e tecniche di girata anche all’interno dell’area Parco di cui in premessa;
3. che tali interventi, da attuarsi sino all’approvazione del nuovo piano di controllo e gestione della popolazione di Cinghiale nel Parco naturale regionale di Porto Venere, dovranno svolgersi secondo le modalità di cui allo specifico Regolamento.
4. di affidare il coordinamento delle operazioni di contenimento dei cinghiali al personale individuato dal regolamento di attuazione del piano di controllo ex polizia provinciale sezione faunistica e attualmente trasferito a Regione Liguria nella figura degli Agenti del Nucleo Regionale Vigilanza Faunistica.
5. è fatto divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “*Sus scrofa*”, nome comune “cinghiale”;
6. Tutti gli abitanti e proprietari di terreni del Comune di Porto Venere sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi da vegetazione infestante;

### **MANDA**

Agli agenti del Nucleo Regionale Vigilanza Faunistica, nonché agli altri soggetti che in base alla normativa vigente vi possano concorrere, affinché provvedano a rimuovere gli esemplari di Sus scrofa presenti all'interno dell'area protetta del Parco Naturale Regionale di Portovenere nonché nelle aree urbanizzate del Comune di Portovenere utilizzando i metodi ritenuti più efficaci anche sulla base delle indicazioni del piano di abbattimento regionale approvato con DGR1776 del 13 aprile 2018 in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose.

Alla polizia locale di supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo Regionale Vigilanza Faunistica, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di polizia locali e dello Stato.

La presente ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e negli altri luoghi pubblici.

La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto per richiedere, ove occorra, assistenza della Forza Pubblica.

La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti Enti:

- Prefettura della Spezia– Ufficio Territoriale del Governo
- Regione Liguria - Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica;
- Alla Questura di LA SPEZIA
- Comando Provinciale Gruppo Carabinieri – Forestali della Spezia;
- Comando Stazione Carabinieri di Portovenere;
- Al Comando Polizia Locale del Comune.

### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line.

**IL SINDACO**  
( Matteo Cozzani)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-05-2019 ed alla stessa è stato assegnato il n° 510 del Registro delle pubblicazioni.

Porto Venere, lì 24-05-2019

IL RESPONSABILE DI AREA  
( )